



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 14491/2019

^^^

PER: **CRISTINA LUNARDI (C.F.: LNRCST72M52G693M)**, nata a Piove di Sacco (PD) il 12.08.1972 e residente ad Albignasego (PD) alla Via Puccini n. 77/D (35020), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro – tempore* – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione – Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186) con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: **MAURO COLAFATO**, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: “*Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n.*

AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021)**;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021)**;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021)**;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021)**;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 03/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per la ricorrente.

**NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

1. Del D.D. n. 1229 del 07.08.2019 - di rettifica al precedente D.D. n. 1205 del 01.08.2019 - e della graduatoria definitiva del concorso per dirigenti scolastici ivi allegata, nella parte in cui non è inserita l'odierna ricorrente;

2. del D.D. n. 1205 del 01.08.2019, con il quale veniva pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. dei provvedimenti, di numero e protocollo sconosciuti, con i quali è stato disposto il mancato superamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 31.05.2019 per il “*Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*” indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
4. della griglia di valutazione della prova orale predisposta dalla Commissione esaminatrice;
5. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, dei relativi contenuti nonché di tutti i criteri adottati per la attribuzione della ricorrente alla Sottocommissione per la prova orale, nonché di ogni atto presupposto o connesso;
6. della tabella di valutazione della prova orale, nella parte in cui è stato inserito il nominativo della ricorrente;
7. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova orale sostenuta, che ha cagionato il mancato superamento della stessa;
8. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell’art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposte le indicazioni generali nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova del corso-concorso *de quo*;
9. del Verbale n. 3 della riunione svolta in seduta plenaria il 25.01.2019, nella quale si è proceduto all’approvazione dei quesiti e delle griglie di valutazione delle prove scritte, nella parte in cui vi hanno preso parte membri versanti in situazioni di incompatibilità;
10. del Verbale, di data e protocollo sconosciuti, attestante la predisposizione delle griglie di valutazione della prova orale da parte della Commissione, come illegittimamente costituita nella seduta plenaria;
11. del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova orale (art. 12);

12. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova orale ed individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 9);
13. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
14. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al concorso in oggetto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedeva l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione aveva disposto il mancato superamento della prova orale del concorso in oggetto ed impugnava altresì la graduatoria generale nazionale per merito e titoli pubblicata con il D.D. n. 1205 del 01.08.2019, poi rettificata con il D.D. n. 1229 del 07.08.2019.
- Con atto di opposizione del 13.11.2019 il MIUR chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, che veniva pertanto iscritto dinanzi al TAR Lazio con il numero di ruolo R.G. n. 14491/2019.
- Con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, che in tale sede si impugna, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria generale di merito del concorso in oggetto ulteriormente rettificata, così decretando: "*Vista la sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio evidenziati: - sentenza n. 7068/2020 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Eliana Giuseppina Tardino vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha annullato il provvedimento espulsivo; - sentenza n. 2226/2021 emessa dal Consiglio di Stato*

nella controversia instaurata da Coccarielli Catia vs il Ministero dell'Istruzione in cui il Giudice amministrativo, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla regolarizzazione del titolo come richiesto dalla ricorrente; - sentenza n. 3080/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Davide Marrazzo vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la valutazione di alcuni titoli prodotti dal ricorrente; - sentenza n. 13740/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Marisa Brancato vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha infine respinto il ricorso, superando le precedenti pronunce cautelari recate dalle ordinanze n. 1094 del 18/02/2020 e n.8375 del 17/07/2020; - sentenza n. 5612/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Antonio Giusa vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione del punteggio originariamente assegnato dalla commissione esaminatrice, con conseguente, necessaria rideterminazione dei successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione. CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla rettifica delle posizioni dei candidati sopracitati e di conseguenza alla rettifica dell'intera graduatoria in ottemperanza alle predette pronunce Decreta art. 1 *Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”.*

- Il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge, avendo ancora una volta rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, laddove avrebbe invece dovuto procedere alla invalidazione della medesima.
- L'Amministrazione avrebbe difatti dovuto garantire il corretto espletamento della prova orale, che è stata invece sostenuta dalla ricorrente in maniera discriminatoria ed in palese violazione di legge.

- Il D.D. n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risulta gravemente lesivo dei diritti della ricorrente, la quale ingiustamente non veniva inserita nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto a seguito delle disposte rettifiche.
- Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, nel rinviare alla descrizione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo, che in tale sede si intende integralmente richiamata, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale avverso i nuovi provvedimenti impugnati, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono l'inserimento della stessa tra i vincitori della procedura di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AI PUBBLICI CONCORSI.

Si rammenta all'Ecc.mo TAR adito che i giudizi formulati all'esito della prova orale sono stati resi da membri della Commissione versanti in situazione di incompatibilità.

Come avvalorato dal TAR del Lazio con sentenza n. 8655/2019, alla seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte infatti non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, *"figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione"*.

In particolare, deve essere rilevata l'evidente illegittimità della nomina all'interno della Commissione concorsuale della Dott.ssa Busceti, per assenza del requisito dei cinque anni di anzianità nella dirigenza amministrativa.

Come emerge dal suo *curriculum vitae*, la Dott.ssa Busceti assumeva l'incarico di Dirigente di II fascia nei ruoli del M.I.U.R. in data 11.12.2013 e, in spregio alla normativa vigente nella materia che ci occupa, veniva nominata all'interno della Commissione del concorso in oggetto pur in assenza dei requisiti di legge (**Cfr. doc. 6: Curriculum vitae Dott.ssa Busceti**).

L'art. 15 comma 4 del D.M. n. 138/2017, richiamato all'interno del Bando di concorso, dispone difatti che: *"4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con **un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio** e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni"*.

Da quanto suesposto e documentato in atti, è evidente la carenza del requisito dei cinque anni di anzianità in capo alla Dott.ssa Busceti la quale, avendo assunto la funzione di Dirigente Amministrativo in data 11/12/2013, al momento della pubblicazione del D.M. n. 138/2017 e del Bando di cui al D.D.G. n. 1259/2017 era carente dell'anzianità prevista di cinque anni quale richiesta per legge al fine di rivestire la qualifica di componente di una commissione concorsuale.

Alla luce di quanto già rilevato da Questo Ecc.mo TAR adito, la presenza di soggetti incompatibili con la posizione di membri della Commissione, avrebbe dovuto determinare l'annullamento della procedura in oggetto per violazione dell'art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, laddove è specificamente previsto che *"I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione***

del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata".

La situazione di conflitto di interessi determinata dalla presenza di soggetti incompatibili deve essere rilevata dall'Ecc.mo Tribunale adito, al fine di dichiarare l'illegittimità dell'operato delle singole Sottocommissioni che hanno proceduto alla valutazione dei candidati in maniera difforme da quella normativamente prevista.

II. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.

Le singole sottocommissioni, oltre ad essere composte da membri incompatibili, hanno male applicato la discrezionalità accordata dalla legge in quanto hanno sia utilizzato criteri elaborati in composizione illegittima, sia attribuito valutazioni prive di alcuna motivazione legata al mancato superamento della prova orale.

L'Amministrazione è pertanto incorsa nel cd. "difetto di istruttoria", che si concretizza in una "scorrettezza in una scelta discrezionale" che si concretizza in presenza di tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege* di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

La Commissione esaminatrice ha esercitato l'attività discrezionale in maniera del tutto irragionevole in quanto non ha utilizzato precisi parametri al fine di fornire una valida valutazione degli aspiranti Dirigenti, né ha rispettato il tempo previsto per l'esame del candidato, in quanto il tempo di svolgimento della prova orale non coincideva quasi mai con quello previsto di 50 minuti.

Il disallineamento tra la tempistica media imposta di 40/50 minuti e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sottocommissioni costituisce elemento sintomatico dello sviamento di potere da parte dell'Amministrazione resistente, la quale ha operato in palese violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza che devono governare l'attività amministrativa.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso il Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso per Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per la ricorrente.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato;
2. Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021;
3. Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021;
4. Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021;
5. Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021;
6. Curriculum vitae Dott.ssa Busceti.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.10.2021

Avv. Domenico Naso

¹ ¹ Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).